



## ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 – LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA AMBIENTALE E DI PRESIDIO DEL TERRITORIO LUNGO LE STRADE STATALI GESTITE DA ANAS NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA, NELL'AMBITO DEL PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E AMBIENTALE DI CUI AL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2024, N. 208, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 2025, N. 20

tra

il Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità, Prefetto Fabio Ciciliano, giusta nomina ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2023, per effetto del combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 15 settembre 2023, n.123, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 novembre 2023, n.159, e dell'articolo 1 D.L. 31 dicembre 2024, n.208, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2025, n.20, domiciliato per la carica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in Roma, Piazza Colonna, n.370, di seguito "Commissario Straordinario"

e

ANAS S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (in seguito 'ANAS'- Soggetto Autorizzatore), Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002), con sede legale in Via Monzambano n. 10, 00185 Roma - Pec anas@postacert.stradeanas.it Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma 80208450587, P.IVA 02133681003, Rappresentata dalla Responsabile della Struttura Territoriale Campania, Ing. Barbara Di Franco, in virtù della Procura rilasciata dall'Amministratore Delegato di ANAS con rogito Notaio Enrico Castellini, Rep. n. 464 Rogito n. 293, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 17/07/2025 al n. 27068, giusta autorizzazione dell'Amministratore Delegato di ANAS prot. n. 807206 del 02.09.2026 (di seguito, per brevità, ANAS);

### PREMESSO CHE

- l'art. 15 della Legge n. 241/1990 ha stabilito che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della stessa legge;
- l'art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 ha previsto che *"La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non*



*rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";*
- il MIT, con Raccomandazioni prot. n. 222437 del 24.03.2023, ha altresì rammentato *"la necessità che sia espressamente indicata, oltre alla denominazione della strada e la titolarità della gestione, la giustificazione dell'intervento o attività e i vantaggi attesi per ANAS";*
- la giurisprudenza unionale ha chiarito a tal proposito che *"Le norme del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici non sono applicabili, a condizione che inoltre tali contratti siano stipulati esclusivamente tra enti pubblici, senza la partecipazione di una parte privata, che nessun prestatore privato sia posto in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti, e che la cooperazione da essi istituita sia retta unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico"* (Sentenza Corte di Giustizia UE 19.12.2012 in causa C-159/11);
- la giurisprudenza amministrativa ha sottolineato che i soggetti stipulanti l'accordo ex art. 15 devono porsi *"in posizione di equiordinazione, ma non già al fine di comporre un conflitto di interessi di carattere patrimoniale, bensì di coordinare i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune. Il quale coordinamento può anche implicare la regolamentazione di profili di carattere economico, ma come necessario riflesso delle attività amministrative che in esso sono interessate"* (C.d.S. Sez. V<sup>^</sup>, 15/07/2013, n.3849, nello stesso senso C.d.S. Sez. III<sup>^</sup>, 25/08/2021, n. 6034);
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2025 recante *"Piano di attività per la caratterizzazione, raccolta e conferimento dei rifiuti nei territori della cosiddetta "Terra dei Fuochi" (province di Napoli e Caserta)"* ha aggiornato il Piano straordinario di interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale approvato con delibera del 28 marzo 2025 ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio



2025, n. 20;

- il Commissario Straordinario opera ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, e dei relativi provvedimenti attuativi, con funzioni di coordinamento e impulso degli interventi straordinari di prevenzione, monitoraggio ambientale e contrasto ai fenomeni di abbandono illecito dei rifiuti nei territori ricadenti nella cosiddetta "Terra dei Fuochi";
- il Piano Straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale ed ambientale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità, approvato con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2025 è stato integrato, con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2025, da un progetto di riqualificazione ambientale connessa alle attività di prevenzione, monitoraggio ambientale e contrasto ai fenomeni di abbandono illecito dei rifiuti nei territori della c.d. "Terra dei Fuochi";
- l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, prevede, tra l'altro, che il Commissario Straordinario, per l'esercizio delle proprie funzioni, possa avvalersi delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonché, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato;
- *Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – è una Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002) presente nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni;*
- *Anas SpA, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, ritiene strategica la sperimentazione e l'innovazione tecnologica sulle proprie infrastrutture e, a tal fine, ha avviato un importante piano nazionale con l'obiettivo di avviare progressivamente la Smart Road e misure di videosorveglianza lungo la rete stradale e autostradale di propria competenza;*
- *Il presente Accordo rispetta le condizioni, individuate nella determinazione dell'ANAC n. 7/2010, affinché il ricorso a tali fattispecie negoziali non si traduca in una violazione della normativa in materia di appalti pubblici;*
- le attività disciplinate dal presente Accordo sono svolte nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali delle Parti, secondo un modello di cooperazione amministrativa finalizzato al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico comune e non costituiscono affidamento di servizi, lavori o



forniture ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

### CONSIDERATA

- quindi che per corrispondere all'esigenza di prevenire meccanismi distorsivi e per la regolarizzazione di aree degradate e/o contaminate e/o caratterizzate da abbandono di rifiuti e/o aree di discarica abusiva risulta strategico e imprescindibile instaurare, anche attraverso lo strumento specifico convenzionale, una formale e fattiva collaborazione con ANAS quale società per azioni, qualificata come organismo di diritto pubblico, finalizzata a realizzare ed ampliare lo sviluppo di tali valori e esigenze nella società;
- che ANAS partecipa al processo di sviluppo della Società italiana promuovendo l'affermazione di una cultura improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole, partecipando a politiche di valorizzazione della cultura della legalità e di sostenibilità etico-sociale, economico-finanziaria, ambientale ed energetica, come leve competitive per lo sviluppo;
- che ANAS ritiene che lo sviluppo e il benessere del Paese non possa prescindere da un uso sempre più efficiente e sostenibile delle risorse ambientali, compresa la risorsa suolo, e che occorre agire in sinergia con le istituzioni per attuare misure in grado di stimolare investimenti pubblici e privati diretti a rafforzare la tutela ambientale, la prevenzione dall'inquinamento e il rilancio economico dei territori;
- che ANAS ritiene importante partecipare ad iniziative volte a prevenire ed evitare le azioni di abbandono rifiuti in superficie, abbruciamento rifiuti, gestione illecita di rifiuti e ogni altra attività che possa nuocere sia all'ambiente che alla viabilità, e più in generale alla sicurezza dei cittadini;
- la necessità di ogni opportuno raccordo fra tutti i soggetti chiamati ad intervenire a vario titolo nelle questioni afferenti la risoluzione delle problematiche sociali, ambientali, di sicurezza derivanti dalla presenza di rifiuti nelle aree cosiddette della "Terra dei Fuochi";
- la necessaria funzione di raccordo operativo da attuare con la Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Provincia di Caserta, comuni ricadenti nell'area cosiddetta della Terra dei fuochi e zone limitrofe;
- che l'attuazione dell'Accordo ha finalità di promozione della legalità, della sostenibilità ambientale e dell'innovazione tecnologica nelle attività di contrasto ai fenomeni di abbandono e gestione illecita dei rifiuti nelle aree della Regione Campania.
- restano ferme in capo ad ANAS le competenze e gli obblighi derivanti dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di gestione, manutenzione, pulizia e sicurezza delle strade statali e delle relative



pertinenze, lungo la rete stradale di competenza e nelle aree sottostanti o interferenti con le infrastrutture stradali, fatta eccezione per le aree sottese alle opere d'arte nel caso in cui vi sia una strada di competenza di altro ente gestore o nel caso di aree dismesse;

- il Commissario Straordinario, nell'ambito del Piano straordinario approvato con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2025 e successivamente aggiornato con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2025, promuove la realizzazione di sistemi di videosorveglianza ambientale finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli sversamenti illeciti e al supporto delle attività di controllo istituzionale;
- che, ai fini del presente Accordo, per *"Control Room"* si intende la struttura tecnologica e operativa istituzionale deputata al monitoraggio, alla gestione dei flussi informativi e al supporto delle attività di controllo, prevenzione e contrasto dei fenomeni di abbandono illecito dei rifiuti, operante nell'ambito delle competenze dei soggetti istituzionalmente preposti;
- che il presente Accordo si colloca nel quadro delle attività previste dal Piano straordinario di interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale e ambientale approvato ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, nonché del relativo aggiornamento approvato con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2025 concernente il Piano di attività di caratterizzazione, raccolta e conferimento dei rifiuti presenti nei territori della c.d. Terra dei Fuochi;
- che il predetto aggiornamento del Piano straordinario prevede specifiche azioni di contrasto allo sversamento illecito dei rifiuti, di sorveglianza h24 del territorio, di supporto alle Forze di polizia e di implementazione di sistemi di videosorveglianza ambientale finalizzati alla prevenzione dei reati ambientali e alla salvaguardia del territorio;
- che l'intesa mira a garantire una sinergia operativa stabile tra i soggetti firmatari, attraverso:
  - lo scambio strutturato di informazioni, dati, utili all'individuazione e alla repressione degli illeciti ambientali;
  - la possibilità, compatibilmente con i sistemi tecnologici e organizzativi di ANAS e previa definizione delle necessarie modalità tecniche e autorizzative, di consentire alla Control Room l'accesso remoto alle immagini provenienti dagli impianti già installati lungo la rete stradale di competenza ricadente nel territorio di riferimento del presente Accordo;
  - il coordinamento delle azioni di prevenzione, controllo e ripristino nelle aree interessate da sversamenti abusivi di rifiuti;
  - il supporto di Anas, nell'ambito delle attività, di competenza della struttura



commissariale, di monitoraggio del territorio mediante l'impiego di sistemi di videosorveglianza fissi e mobili in collegamento con la Control Room, mediante l'individuazione delle aree a rischio e la messa a disposizione dei siti di installazione degli impianti di videosorveglianza. Resta inteso che Anas non verrà coinvolta ad alcun titolo nella fase di acquisizione e gestione delle immagini, che resterà di esclusiva competenza della Control Room delle forze dell'ordine all'uopo incaricate.

- la razionalizzazione delle competenze e delle responsabilità operative, al fine di evitare sovrapposizioni, contenziosi tra amministrazioni e aggravio procedimentale.
- L'Accordo costituisce, pertanto, il presupposto istituzionale per l'attuazione del progetto vigilanza ambientale, assicurando un quadro di legittimazione formale e di coordinamento interistituzionale indispensabile per l'efficace utilizzo delle tecnologie di monitoraggio e per la valorizzazione delle evidenze raccolte ai fini amministrativi e repressivi.
- che in tale prospettiva, il progetto si configura come uno strumento operativo integrato all'interno delle politiche pubbliche di contrasto all'illegalità ambientale, orientato a rafforzare l'efficacia complessiva delle azioni di tutela del patrimonio stradale, dell'ambiente e della sicurezza dei cittadini.

Pertanto, alla luce di quanto precede e in coerenza con quanto consentito dall'art. 15 della Legge n. 241/1990 che disciplina le condizioni per la definizione degli accordi di collaborazione tra soggetti pubblici, le Parti

## TUTTO CIÒ PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE

### Art. 1

#### *Premesse*

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

### Art. 2

#### *Oggetto dell'Accordo*

1. Il presente Accordo disciplina la collaborazione istituzionale tra il Commissario Straordinario e ANAS per la realizzazione, da parte del Commissario Straordinario, di un sistema di videosorveglianza ambientale da installare lungo le strade statali gestite da ANAS nel territorio della Regione Campania, con particolare riferimento alle strade statali ricadenti nei comuni della cd. "Terra dei Fuochi";



L'Accordo è finalizzato a:

- a) consentire l'individuazione condivisa dei siti maggiormente esposti a fenomeni di abbandono illecito di rifiuti;
  - b) disciplinare le modalità di autorizzazione, accesso e utilizzo delle aree e infrastrutture ANAS necessarie all'installazione degli impianti;
  - c) favorire il coordinamento tra il sistema di videosorveglianza realizzato dal Commissario Straordinario, la Control room e le competenti Forze di polizia;
  - d) rafforzare la prevenzione e il contrasto degli illeciti ambientali;
  - e) assicurare il raccordo con le attività di pulizia, manutenzione e rimozione dei rifiuti svolte nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali.
2. Le attività disciplinate dal presente Accordo sono svolte nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali delle Parti e non comportano affidamento ad ANAS di servizi, lavori o forniture da parte del Commissario Straordinario.

### **Art. 3**

#### ***Impegni delle parti***

1. Il Commissario Straordinario, nell'ambito delle proprie competenze, provvede:
  - a) nei limiti delle risorse disponibili e secondo le procedure previste dalla normativa vigente, alla promozione e attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza ambientale e di presidio del territorio lungo le strade statali gestite da ANAS nel territorio della Regione Campania con particolare riferimento alle strade statali ricadenti nei comuni della cd. "Terra dei Fuochi";
  - b) alla realizzazione dei sistemi di videosorveglianza, mediante operatori economici individuati secondo la normativa vigente;
  - c) ad assicurare il coordinamento con ANAS per le attività di installazione degli apparati nelle aree e pertinenze stradali interessate;
2. ANAS, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e compatibilmente con le esigenze di sicurezza e funzionalità della rete stradale gestita, collabora all'attuazione delle attività previste dal presente Accordo, anche mediante:
  - a) l'individuazione delle aree maggiormente interessate da fenomeni di abbandono illecito di rifiuti;
  - b) il supporto tecnico-amministrativo necessario ai fini dell'accesso alle aree e nelle fasi dell'installazione degli impianti;
  - c) l'adozione, ove necessario, dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale funzionali all'esecuzione delle attività;



- d) il raccordo con le attività di gestione, manutenzione, pulizia e rimozione dei rifiuti svolte nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali;
  - e) ANAS, compatibilmente con i propri sistemi tecnologici e organizzativi e previo apposito accordo per la definizione delle necessarie modalità tecniche e autorizzative, potrà consentire alla Control Room l'accesso remoto alle immagini provenienti dagli impianti già installati lungo la rete stradale di competenza ricadente nel territorio interessato dal presente Accordo.
  - f) alla realizzazione di strumenti e attività di comunicazione, educazione e sensibilizzazione sui temi della legalità, della sicurezza ambientale, anche nelle scuole e nelle università.
- 3. Restano ferme in capo ad ANAS le competenze e gli obblighi derivanti dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di gestione, manutenzione, pulizia e sicurezza della rete stradale di competenza.
  - 4. Le attività di acquisizione, gestione e trattamento delle immagini e dei dati eventualmente raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza restano disciplinate dalla normativa vigente e dalle competenze dei soggetti istituzionalmente preposti.
  - 5. Le Parti danno atto che il presente Accordo è finalizzato esclusivamente alla cooperazione istituzionale per il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico comune e non comporta trasferimento di competenze, né affidamento di servizi, lavori o forniture ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  - 6. Le modalità operative di attuazione del presente Accordo potranno essere definite mediante successivi atti attuativi o specifici accordi operativi tra le Parti.

#### **Art. 4**

##### ***Utilizzo delle aree e infrastrutture ANAS***

- 1. ANAS, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, funzionalità e continuità della rete stradale di competenza, consente l'utilizzo delle aree, delle pertinenze e delle infrastrutture necessarie all'attuazione degli interventi previsti dal presente Accordo, nonché l'accesso alle aree interessate ai fini dell'installazione degli impianti.
- 2. ANAS assicura, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, il supporto tecnico-amministrativo necessario all'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo e adotta, ove necessario, i provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale funzionali all'esecuzione degli interventi.
- 3. Restano ferme in capo ad ANAS le competenze relative alla sicurezza,



funzionalità, gestione e manutenzione della rete stradale e delle relative infrastrutture, ai sensi della normativa vigente.

4. Al completamento degli interventi previsti dal presente Accordo, gli impianti realizzati dal Commissario Straordinario, previo collaudo e verifica di funzionalità, alla scadenza del 31.12.2027, potranno essere presi in carico da ANAS ovvero da altro soggetto pubblico individuato dalle amministrazioni competenti mediante successivi atti.
5. A seguito della presa in carico, ANAS potrà provvedere alla gestione e manutenzione degli impianti nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
6. Restano in capo al Commissario Straordinario gli interventi e le attività di propria competenza previsti dal presente Accordo, nei limiti delle risorse disponibili e secondo la normativa vigente.

## **Art. 5**

### ***Oneri***

1. Il presente Accordo non comporta trasferimenti finanziari tra le Parti.
2. Ciascuna Parte provvede alle attività di propria competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Restano a carico del Commissario Straordinario gli eventuali oneri connessi agli interventi di propria competenza previsti dal presente Accordo, nei limiti delle risorse disponibili e secondo la normativa vigente.

## **Art. 6**

### ***Tutela della sicurezza***

1. In ottemperanza alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. "Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza delle Lavoratrici e dei Lavoratori), tutte le Parti si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i propri lavoratori, informandosi al fine di ridurre al minimo i rischi per i soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'attività complessiva".

## **Art. 7**

### ***Trattamento dei dati personali***

1. Le Parti si impegnano a garantire che le attività previste dal presente Accordo



siano svolte nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e videosorveglianza.

2. Il Commissario Straordinario si limita a promuovere e realizzare gli interventi finalizzati all'installazione degli impianti di videosorveglianza; non svolge, né è destinato a svolgere, alcuna attività di acquisizione, accesso, visione, gestione, conservazione o trattamento delle immagini e dei dati eventualmente raccolti.
3. ANAS, a sua volta, mette a disposizione aree e infrastrutture ma non svolge attività di acquisizione, accesso, visione, conservazione, trasmissione o trattamento delle immagini e dei dati raccolti dagli impianti, che restano di competenza della Control Room o di altri soggetti istituzionalmente preposti.
4. Le modalità operative, tecniche e organizzative relative all'accesso, all'utilizzo e alla condivisione delle immagini, nonché ai tempi di conservazione e alle misure di sicurezza, saranno disciplinate mediante separati atti o accordi tra le amministrazioni e i soggetti competenti.

## **Art.8**

### ***Riservatezza***

1. Le Parti si impegnano a mantenere riservati e a conservare con la massima diligenza i dati e le informazioni reciprocamente scambiati in relazione al presente Accordo che siano stati specificatamente qualificati come confidenziali (Informazioni), obbligandosi altresì ad adottare ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare la riservatezza e la segretezza di tali informazioni e di impedire la loro rivelazione a terzi.
2. Gli obblighi di riservatezza si estendono alle informazioni tecniche relative alla localizzazione degli impianti, ai sistemi di collegamento, alle immagini, ai flussi video e alle modalità di accesso ai sistemi di videosorveglianza.
3. Le Parti adottano adeguate misure organizzative e informatiche per prevenire accessi non autorizzati, divulgazioni indebite, perdita o utilizzo improprio dei dati e delle informazioni trattate.

## **Art. 9**

### ***Durata e recesso***

1. Il presente Accordo è efficace dalla sua sottoscrizione e ha durata fino al 31 dicembre 2027, in coerenza con la durata del mandato commissariale e del Piano straordinario approvato ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208.



2. Ognuna delle Parti può recedere dal presente Accordo mediante preavviso di 60 (sessanta) giorni, da notificare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure PEC.
3. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Accordi Attuativi sottoscritti dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

### **Art. 10**

#### ***Governance e coordinamento***

1. Il coordinamento strategico delle attività previste dal presente Accordo resta in capo al Commissario Straordinario, che assicura il raccordo istituzionale tra i soggetti coinvolti e la definizione delle priorità operative nell'ambito delle finalità previste dal Piano straordinario.
2. Le Parti individuano, nell'ambito delle rispettive strutture, i referenti tecnici e amministrativi per l'attuazione delle attività previste dal presente Accordo e per il necessario coordinamento operativo.
3. Le Parti assicurano reciproca collaborazione e tempestivo scambio delle informazioni utili all'attuazione degli interventi previsti dal presente Accordo.

### **Art. 11**

#### ***Controversie***

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amministrativa e bonaria eventuali questioni interpretative o applicative derivanti dall'attuazione del presente Accordo, attraverso il necessario confronto istituzionale e tecnico-operativo.
2. Ogni controversia per la quale non sia risultato possibile addivenire ad una composizione amichevole, sarà devoluta al Foro territorialmente competente.

### **Art. 12**

#### ***Clausola di Integrità***

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere i rispettivi obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza cui sono assoggettate nell'ambito delle proprie organizzazioni  
Si richiama, in particolare:
  - per ANAS, vista l'adozione del Modello volontaristico di sottoposizione agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, il Framework Anti-



Corruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, costituito dai seguenti documenti, disponibili sul sito istituzionale [www.stradeanas.it](http://www.stradeanas.it), nella sezione "Società trasparente – Disposizioni generali": Codice Etico di Gruppo e Policy Anti-Corruption di Gruppo (quali documenti a valenza di Gruppo), Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 e Modello di Gestione Anti-Corruption che, in ANAS, prende il nome di Misure Integrative di quelle adottate ai sensi del MOG 231 (quali documenti a valenza societaria);

- per il Commissario Straordinario, richiamati, per quanto applicabili alla Struttura commissariale, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri vigente, con particolare riferimento alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", adottata ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché il Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.
- 2. Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione dei documenti sopra citati, di averne ben compreso i principi, i contenuti e le finalità e si impegna al pieno rispetto delle previsioni ivi contenute, nonché a garantirne l'osservanza anche da parte di eventuali terze parti. La violazione dell'obbligo di rispettare anche solo uno dei documenti sopra citati configura un'ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Codice civile.
- 3. Ciascuna Parte si impegna, inoltre, a informare le altre parti di qualunque fatto o circostanza potenzialmente in contrasto con i valori, principi e regole di condotta indicati nei sopra citati documenti di cui siano venute a conoscenza in ragione del rapporto contrattuale in essere.
- 4. Il Commissario Straordinario prende atto che, per ANAS, le segnalazioni rilevanti ai sensi del Modello ex D. Lgs. n. 231/2001, del Codice Etico e ai fini anticorruzione possono essere effettuate secondo le modalità e tramite i canali indicati sul Sito Istituzionale all'indirizzo <http://www.stradeanas.it>.

ANAS S.p.A. prende atto che, per il Commissario Straordinario, le segnalazioni rilevanti ai fini del d.lgs. 24/2023 possono essere effettuate secondo le modalità e tramite i canali indicati sul Sito Istituzionale all'indirizzo



### Art. 13

#### *Spese fiscali*

Ai sensi dell'art. 5 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, D.p.r. 26.04.1986 n. 131, il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso e, in tal caso, le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

### Art. 14

#### *Norme finali*

1. Le Parti concordano espressamente che l'eventuale nullità, invalidità o inefficacia di singole disposizioni del presente Accordo non comporta la nullità o inefficacia dell'intero atto, restando valide ed efficaci le restanti disposizioni.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo si applicano le disposizioni della normativa europea e nazionale vigente.
3. Eventuali aggiornamenti operativi e documentali di carattere non sostanziale potranno essere definiti e formalizzati mediante corrispondenza elettronica certificata tra le Parti.
4. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il presente Accordo è redatto in modalità elettronica ed è sottoscritto dalle Parti mediante firma digitale.
5. Il presente Accordo è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

*per la ANAS*

Ing. Barbara Di Franco

Direttore Barbara

Di Franco

Data: 01/10/2026

13:16:53 CEST

*il Commissario Straordinario*

*Prefetto Fabio Ciciliano*



FABIO CICILIANO

01.10.2026 20:25:09

GMT+02:00